

COMUNE DI CORSICO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 10 del 3.4.2007

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni Generali

- 1) La comunità di Corsico, ispirata ai principi della resistenza antifascista, alla quale ha dato rilevante contributo, è autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e realizza il proprio indirizzo politico-amministrativo attraverso l'esercizio delle proprie volontà, libere e democratiche, e dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto.
- 2) Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalle leggi e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale autonomo nell'ambito della ripartizione territoriale della Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, o la Città metropolitana, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, della sussidiarietà, della cooperazione e dell'associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
- 3) Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 4) Nell'ambito delle leggi, anche con riferimento al coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
- 5) Il Comune opera per realizzare le volontà espresse dalla comunità con riferimento agli interessi dei cittadini e delle cittadine anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove, altresì, la partecipazione della comunità stessa alle scelte politico-amministrative.
- 6) Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

Art. 2 - Rappresentanza e tutela della comunità

- 1) Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati per le attività e funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio. La tutela di tali interessi può riferirsi ad ogni attività, anche al di fuori dei confini comunali, che comunque possa incidere sulla salute e sulla sicurezza della popolazione.
- 2) Il Comune assume come valori e principi costitutivi della comunità locale, nelle relazioni sociali e nell'attività istituzionale, il rispetto e la promozione della dignità della persona, la pratica attiva della tolleranza e dell'accoglienza ospitale; riconosce i diritti sociali di cittadinanza a tutte le persone che vivono ed operano nel proprio territorio; valorizza le diverse specificità etniche, religiose e culturali come fattori d'integrazione e di scambio capaci di contribuire al comune progresso.
- 3) Il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati ed i tempi per la fruizione degli stessi al fine di armonizzare il loro espletamento con le esigenze complessive e generali della comunità.
- 4) Il Comune promuove, a salvaguardia dei valori ambientali ed in nome delle generazioni future, l'equilibrato assetto del territorio; si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla tutela dell'ambiente e sul miglioramento della qualità della vita; tutela, accresce e valorizza le risorse ambientali e naturali presenti nel territorio, assumendo iniziative idonee a renderle fruibili ai cittadini.
- 5) Spetta al Comune intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 3 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, gonfalone e titolo di città

- 1) Il Comune di Corsico comprende la parte del suolo nazionale delineato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2) Il territorio del Comune, avente una estensione di kmq. 5,41, confina con quello dei Comuni di Milano, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Buccinasco. Ogni modifica del territorio comunale, anche agli effetti del riordino di cui all'art. 4, sarà preceduta dalla consultazione della popolazione interessata.
- 3) Il territorio comunale è pianeggiante ed è attraversato dal Naviglio Grande, dalla linea ferroviaria Milano - Mortara e da importanti sistemi viabilistici.
- 4) La Sede Comunale è a tutti gli effetti ubicata nel Palazzo municipale.
Il Comune possiede:
 - a) un proprio stemma riconosciuto ai sensi di legge;
 - b) il proprio gonfalone di cui fa uso nelle cerimonie ufficiali;
 - c) il titolo di città ottenuto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.7.1987.

- 5) L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 4 - Area metropolitana e Città metropolitana

- 1) Il Comune di Corsico per la sua collocazione geografica, per le caratteristiche delle proprie attività economiche ed in relazione all'espletamento dei servizi essenziali alla vita sociale nonché alle relazioni culturali, fa parte dell'area metropolitana milanese.
- 2) Nell'interesse della comunità di Corsico il Comune valuta favorevolmente l'integrazione con gli altri Comuni ad esso uniti da contiguità territoriale, da rapporti di stretta integrazione in ordine ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali per la costituzione della città metropolitana con proprio ordinamento.
- 3) La città metropolitana, definendo gli ambiti sovracomunali per l'esecuzione delle funzioni comuni, dovrà salvaguardare, attraverso il mantenimento dei servizi e delle funzioni di base non delegate e spettanti al Comune nell'ambito dei principi del federalismo e della sussidiarietà, l'identità originaria della comunità di Corsico.
- 4) La costituzione della città metropolitana dovrà seguire l'iter formativo previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento alla verifica della volontà popolare mediante referendum.

Art. 5 - Funzioni e finalità del Comune

- 1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, con esclusione di quelle che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere prioritario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, dello sviluppo economico e a tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico. Il Comune provvede a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.
- 2) In particolare il Comune nel settore dei servizi alla persona predispone strumenti idonei a rendere effettivo il diritto alla salute, favorendo una efficace prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, la tutela della maternità e della prima infanzia.
- 3) Il Comune, coerentemente con i principi fissati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, riconosce e tutela i diritti dei bambini, ne valorizza il ruolo fondamentale nella vita e nell'organizzazione sociale della comunità locale; riconosce la priorità dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia e adolescenza al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini ed ai giovani i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità personale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione. Il Sindaco, quale difensore ideale dei bambini, garantisce l'effettiva attuazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia.

- 4) Il Comune opera per il superamento delle disuguaglianze sociali, la prevenzione dei processi di emarginazione e la rimozione di fattori discriminanti delle condizioni di disabilità; promuove forme integrate di intervento in materia di sicurezza sociale, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e di affrontare ogni forma di disagio sociale e personale, utilizzando il più grande coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato.
- 5) Il Comune in ottemperanza al dettato costituzionale, si impegna in tutti i suoi interventi amministrativi e culturali ad operare per garantire la parità giuridica, sociale ed economica delle donne, realizzando una politica di azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità organizzative della vita urbana adeguati alle pluralità delle esigenze ed ai diritti di cittadinanza di donne e uomini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
- 6) Il Comune valorizza le specificità linguistiche, etniche, di razza e di religione che si esprimono nella società; promuove la solidarietà della comunità verso le fasce di popolazione più svantaggiate e riconosce come valore positivo e potenzialità per l'intera città il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture che nella città convivono.
- 7) Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico e del suolo. Promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico ed artistico, avvalendosi anche delle biblioteche esistenti e potenziandone le capacità operative. Provvede ad adempiere alle funzioni relative alla assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche. Per la tutela e valorizzazione del territorio comunale il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini e delle cittadine ai procedimenti di pianificazione territoriale. Favorisce il recupero del centro storico e la valorizzazione ambientale del Parco Agricolo Sud Milano e del Naviglio Grande.
- 8) Nel settore dello sviluppo economico, anche in collaborazione con i comuni contermini e le altre istituzioni, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo; promuove programmi atti ad assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione; tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato; incoraggia l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione.
- 9) Nel settore della promozione di attività culturali, sportive e di tempo libero il Comune favorisce e sostiene le iniziative e le attività, rivolte in particolar modo alla popolazione giovanile; a tale scopo promuove interventi relativi alla creazione di impianti che favoriscano la diffusione delle attività medesime e la creazione ed il mantenimento delle varie forme associative rivolte a tali fini.
- 10) Il Comune considera obiettivo prioritario per la propria comunità il pieno esercizio della funzione di sicurezza e di ordine pubblico affidate al Sindaco quale Ufficiale di Governo e da esercitarsi anche mediante la collaborazione con gli organi dello Stato a ciò preposti. Il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza verrà garantito anche attraverso specifici servizi pubblici alla popolazione.

11) Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione. A tale fine, con particolare attenzione all'Unione Europea e alle sue istituzioni, alla crescita culturale, sociale e politica della stessa, partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre Nazioni per scopi di reciproca conoscenza, di democrazia, di pace e di cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale e alla Carta delle Nazioni Unite. In particolare sviluppa le proprie iniziative con la Federazione Mondiale delle Città Unite, con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e con la Conferenza Mondiale dei Sindaci per la Pace.

Art. 6 - Programmazione e partecipazione

- 1) Nello svolgimento dell'attività amministrativa, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia o della Città Metropolitana.
- 2) Il Comune realizza la partecipazione di tutti i cittadini e cittadine all'attività politica ed amministrativa dell'ente quale espressione della sovranità popolare, secondo le norme di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività.
- 3) Tra gli strumenti adottati dall'Amministrazione ai fini della partecipazione dei cittadini alle scelte di rilevanza strategica sull'organizzazione del territorio è istituita la Conferenza dei Servizi. Questa è indetta periodicamente, ed almeno due volte l'anno, dall'Amministrazione dell'Ente Locale per rendere partecipe la cittadinanza sugli stati di avanzamento lavori in merito a tutti i progetti relativi a lavori pubblici e ad ogni altro argomento di rilevanza strategica. Durante la Conferenza dei Servizi gli assessori e i dirigenti responsabili dei diversi settori relazionano al Consiglio Comunale riunito in seduta congiunta con le Consulte di quartiere in merito a quanto stabilito al comma precedente e agli ulteriori ed eventuali argomenti previsti dal regolamento.

Art. 7 - Condizioni di pari opportunità nella struttura organizzativa del Comune

- 1) Il Comune assicura, nell'ambito della propria struttura organizzativa, pari opportunità tra uomini e donne, escludendo discriminazioni nei confronti di soggetti omosessuali.
- 2) A tale scopo si ispira ai principi contenuti nell'art. 1 - comma II - della Legge 10.04.1991 n. 125, attuando le azioni positive ivi previste applicabili alla struttura organizzativa comunale.
- 3) Nella Giunta comunale, negli organi collegiali nonché nelle istituzioni, nelle Aziende speciali e nelle Società di capitale di cui è parte il Comune, dovrà, di norma, essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 8 - Pubblicità ed informazione

- 1) Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della trasparenza e della pubblicità.
- 2) Nel Palazzo municipale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
- 3) Al fine di garantire a tutti i cittadini e cittadine un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste specifiche forme di pubblicità anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione informatica.

CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 9 - Statuto

- 1) Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
- 2) Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità. I regolamenti e gli atti amministrativi del Comune devono conformarsi alle norme di legge e a quelle statutarie. L'iniziativa popolare per le proposte di modifica dello Statuto è esercitata in conformità al successivo articolo 41.

Art. 10 - Regolamenti

- 1) I regolamenti, salvo quelli che per legge attengono alla competenza della Giunta comunale, sono formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
- 2) I regolamenti consiliari, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono ripubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 3) I regolamenti prevedono le sanzioni relative alla violazione delle norme prescritte nei limiti previsti dall'art. 10 della legge n. 689/1981

CAPO III - GLI ORGANI COMUNALI

NORME GENERALI

Art. 11 - Sede e funzioni generali

- 1) Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
- 2) Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nel Palazzo Municipale. In casi particolari possono riunirsi in altro luogo nell'ambito del territorio comunale.
- 3) Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della comunità, la realizzazione dei principi e l'esercizio delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.
- 4) La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi, per realizzare un efficiente ed efficace forma di governo della comunità comunale.

Art. 12 - Pubblicità delle spese elettorali

- 1) Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve presentare al Segretario Comunale non oltre 10 giorni dall'inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo che verranno impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.
- 2) Entro 30 giorni dall'avvenuta votazione, i candidati presentano al Segretario Comunale il rendiconto delle spese.
- 3) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il Consiglio comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o, in mancanza, dal capolista.

Art. 13 - Iniziativa di proposte consiliari

- 1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri, nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 2) Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Ruolo e competenze generali

- 1) Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
- 2) Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del

Comune consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

- 3) Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Norme generali di funzionamento e pubblicità dei lavori del Consiglio comunale

- 1) Il funzionamento del Consiglio comunale si informa ai seguenti principi:
 - le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento;
 - gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovranno essere consegnati a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune mediante notifica o altro mezzo che garantisca il relativo ricevimento;
 - la consegna degli avvisi di convocazione deve avvenire rispettando congrui termini che verranno stabiliti dal Regolamento anche in relazione agli argomenti ritenuti urgenti;
 - le proposte di deliberazione consiliare iscritte all'ordine del giorno saranno messe a disposizione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria Generale con la relativa documentazione essenziale in data comunque antecedente a quella di convocazione del Consiglio comunale;
 - le sedute del Consiglio comunale saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco;
 - l'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 16 - Linee programmatiche di mandato

- 1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio comunale sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2) I Consiglieri comunali concorrono alla definizione dei modi e dei tempi di attuazione delle linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
- 3) I Consiglieri comunali, nel corso della durata del mandato, possono proporre integrazioni o modifiche concernenti l'attuazione delle linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
- 4) Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

- 5) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco e la Giunta comunale, presentano all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

- 1) Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
- 2) Il Consiglio, con gli atti di programmazione definisce obiettivi della gestione del Comune e stabilisce i criteri per la loro concreta attuazione.
- 3) Il Consiglio può esprimere direttive per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali anche su segnalazione dei Revisori dei conti.
- 4) Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
- 5) Il Consiglio può adottare, mediante ordine del giorno, risoluzioni per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini e delle cittadine agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 18 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

- 1) Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, previste dalla Legge mediante la verifica degli obiettivi e delle linee programmatiche con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2) Il Consiglio comunale, mediante le Commissioni previste dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, esercita le funzioni di controllo concernenti il regolare funzionamento dei servizi del Comune.

Art. 19 - Nomine dei rappresentanti

- 1) Le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e, ove non sia diversamente previsto, in commissioni tecniche, consulte e comitati previsti dallo Statuto e dai regolamenti devono essere effettuate dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale che dovranno tenere conto comunque della correttezza, della competenza specifica e dell'esperienza dei candidati.
- 2) Le designazioni dei rappresentanti del Consiglio comunale presso gli organismi di cui al primo comma è riservata al Consiglio quando ciò sia espressamente previsto dalla legge o nei casi in cui devono essere nominati rappresentanti delle minoranze.

Art. 20 - Prerogative dei Consiglieri comunali

- 1) I Consiglieri comunali rappresentano la comunità con piena libertà d'opinione e di voto, con le modalità previste dall'apposito regolamento.
- 2) I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, proposte di deliberazione, ordini del giorno o mozioni nei casi e con le modalità previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla Legge.
- 3) I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione degli atti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, di ottenere dagli uffici tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. I Consiglieri Comunali potranno richiedere copia di tali atti nelle forme previste dal Regolamento per l'accesso.
- 4) Ciascun Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. A richiesta, il Consigliere può scegliere per la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione fissa mensile in base all'apposita regolamentazione.

Art. 21 - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute consiliari

- 1) I Consiglieri comunali devono giustificare per iscritto la loro mancata partecipazione alle sedute consiliari specificandone i motivi. Il Presidente del Consiglio comunale, sentito l'Ufficio di presidenza potrà chiedere agli stessi la relativa documentazione.
- 2) Nel caso in cui i Consiglieri non intervenissero a tre sedute consecutive o a cinque sedute non consecutive, in corso d'anno, senza giustificati motivi, il Presidente propone al Consiglio comunale la loro decadenza.
- 3) Prima di proporre al Consiglio comunale la decadenza dei Consiglieri comunali il Presidente invita il Consigliere interessato a presentare le proprie giustificazioni scritte, in apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, che verrà fissata non prima di quindici giorni dal ricevimento dell'invito. Il Consigliere potrà presentare per iscritto, entro i medesimi termini, le proprie cause giustificative senza audizione.
- 4) L'Ufficio di presidenza decide in merito all'accoglimento delle cause di giustificazione entro dieci giorni dalla predetta data. La decisione dell'Ufficio di presidenza viene sottoposta al Consiglio comunale per la relativa determinazione entro trenta giorni dall'assunzione.
- 5) Il Consiglio comunale prende atto della decisione dell'ufficio di presidenza di accoglimento delle giustificazioni del Consigliere comunale o pone in votazione la proposta di decadenza, che sarà deliberata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 22 - Il Consigliere anziano

- 1) Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. A parità di voti il più anziano di età.
- 2) In caso di assenza od impedimento del Consigliere anziano, la funzione viene svolta dal Consigliere che segue nel computo della predetta cifra elettorale.
- 3) Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 23 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capi gruppo

- 1) I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
- 2) Ciascun gruppo comunica alla Segreteria Generale il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto.
- 3) La Conferenza dei capi gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.
- 4) Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio comunale, con le Commissioni consiliari permanenti e con la Giunta comunale.
- 5) I gruppi consiliari avranno a disposizione locali ed attrezzature idonee per lo svolgimento della loro attività amministrativa.

Art. 24 - Presidente del Consiglio comunale e ufficio di presidenza

- 1) Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto nel suo seno e coadiuvato da un ufficio di presidenza composto da altri due Consiglieri comunali con funzioni di vicepresidente.
- 2) Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale con voto segreto, in prima e seconda votazione con una maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, in terza votazione, da tenersi nella medesima seduta, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3) Successivamente si procede all'elezione dei due vicepresidenti in un'unica votazione con unica preferenza. Risulta eletto vicepresidente con funzioni vicarie il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti, a parità il più anziano.
- 4) Tutte le votazioni per l'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza si svolgono nella prima seduta del Consiglio comunale.
- 5) L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio; si pronuncia, sentito il Segretario Generale sulle questioni di interpretazione del Regolamento consiliare, si pronuncia inoltre nel caso di decadenza dei Consiglieri comunali per ingiustificate assenze. In mancanza del pre-

sidente le sedute del consiglio sono presiedute dal vicepresidente vicario, nel caso di assenza di quest'ultimo dall'altro vicepresidente. Nel caso di assenza di tutti i componenti dell'Ufficio, il Consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

- 6) Nei casi di dimissioni o vacanza del Presidente, il Consiglio è convocato per l'elezione del sostituto entro 30 giorni. Analogamente nei casi di dimissioni o di vacanza dalla carica anche di uno soltanto dei Vice Presidenti il Consiglio comunale dovrà provvedere entro 30 giorni alla elezione del sostituto.
- 7) Il Presidente e i Vicepresidenti possono essere revocati esclusivamente per gravi e comprovati motivi, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio. La deliberazione di revoca, da assumere con votazione palese, ha efficacia con l'approvazione della maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio comunale e viene assunta decorsi almeno 10 giorni dalla data di presentazione al protocollo della richiesta di revoca.
- 8) Sono assicurati al Presidente del consiglio mezzi e strutture per l'espletamento delle funzioni assegnate dallo Statuto e dal Regolamento del consiglio.

Art. 25 - Commissioni Consiliari

- 1) Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.
- 2) I gruppi designano i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica. Ogni Consigliere può far parte di una sola Commissione.
- 3) Nella prima riunione del Consiglio comunale successiva alla elezione del Sindaco viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
- 4) Il Regolamento del Consiglio comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori. In linea generale le Commissioni Consiliari permanenti svolgono di regola funzioni consultive, di controllo e redigenti di atti e proposte.
- 5) Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti inerenti all'attività ed ai servizi del Comune. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi e la presidenza spetta ad un componente di minoranza eletto dalla stessa commissione. Nel provvedimento di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
- 6) Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza.

Art. 26 - Commissioni miste

- 1) Oltre alle commissioni consiliari di cui al precedente articolo, il Consiglio comunale può istituire commissioni miste permanenti o temporanee formate da Consiglieri comunali, componenti della Giunta comunale ed esperti con poteri consultivi e propositivi per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico nelle materie di competenza locale.

- 2) La deliberazione istitutiva dovrà regolamentare:
 - le attribuzioni ed i compiti della commissione;
 - il numero e la composizione;
 - i metodi, procedimenti e termini per la presentazione delle proposte.

IL SINDACO

Art. 27 - Ruolo e funzioni

- 1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, rappresenta la comunità e promuove tramite gli organi collegiali e l'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini e delle cittadine che la compongono.
- 2) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ai Dirigenti in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- 3) Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
- 4) Il Sindaco esercita le funzioni conferitegli dalle Leggi nell'ambito del federalismo politico amministrativo, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- 5) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e presso tutti gli altri organismi previsti dalla vigente normativa.
- 6) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate.

Art. 28 - *Attribuzioni di amministrazione*

- 1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - b) convoca i comizi per i Referendum previsti dallo Statuto;
 - c) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - d) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - e) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - f) nomina i Responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.

Art. 29 - *Attribuzioni di vigilanza*

- 1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza può acquisire direttamente presso tutti i settori e i servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
- 2) Egli promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

Art. 30 - *Il Vicesindaco*

- 1) Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
- 2) Nel caso di concomitante e temporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

Art. 31 - *Deleghe del Sindaco*

- 1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare con atto di delega l'esercizio delle sue competenze ed attribuzioni ai singoli Assessori con riferimento a gruppi di materie e con potere di firma di atti aventi rilevanza esterna.
- 2) Le deleghe, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto.
- 3) L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al 2° comma dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 non è delegabile; essi competono al Sindaco o in sua mancanza o impedimento al Vicesindaco, fermo restando quanto previsto all'art. 30 comma 2.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 - *Composizione*

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di 10 Assessori.
- 2) Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 33 - *Nomina*

- 1) I componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2) La Giunta, salvo i casi previsti dalla legge, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 34 - *Ruolo e competenze generali*

- 1) La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2) La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
- 3) La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina le propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
- 4) La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
- 5) La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma previsto nei relativi documenti.
- 6) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività in sede di presentazione del rendiconto della gestione.
- 7) La Giunta adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti nello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 35 - *Esercizio delle funzioni*

- 1) La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti.

- 2) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano di età.
- 3) Il Sindaco coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dagli stessi. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PARTECIPAZIONE

Art. 36 - *Rapporti tra comune e associazioni*

- 1) Il Comune valorizza le forme associative di qualsiasi natura giuridica, non aventi scopo di lucro, che operano nei settori: dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente, della scuola, delle tematiche femminili dei giovani, dell'infanzia, degli anziani, delle attività economiche e sindacali. Valorizza inoltre ogni altra libera forma associativa che abbia rilevanza sociale e rappresenti interessi generali e diffusi nei limiti e con le modalità del regolamento.
- 2) Il Comune valorizza, altresì, la partecipazione delle associazioni economiche di categoria e sindacali alle scelte di sviluppo socio-economico ed occupazionale.
- 3) Il Comune favorisce le associazioni di cui al 1° comma con appositi interventi che possono consistere in erogazione di contributi in denaro, nell'attribuzione di vantaggi economici per l'utilizzo di beni pubblici, in apporti tecnico-professionali ed organizzativi.
- 4) Il Comune può stipulare con le associazioni operanti nei settori indicati al primo comma, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività anche integrative e di supporto ai servizi comunali.
- 5) Il Comune provvede alla consultazione delle associazioni relativamente agli orientamenti programmatici ed agli atti che rientrino nell'ambito di interesse delle associazioni medesime.
- 6) E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1 che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo. Alla domanda deve essere allegata copia autentica dello statuto vigente.
- 7) Il Regolamento concernente i rapporti del Comune di Corsico con gli organismi associativi di utilità sociale stabilisce l'organo competente ad esaminare la pratica e le modalità della relativa istruttoria stabilendo i requisiti minimi per l'iscrizione all'albo.

Art. 37 - *Consulte di quartiere*

- 1) Sono istituiti con deliberazione del Consiglio comunale organismi di quartiere denominati "Consulte di quartiere".
- 2) Le Consulte sono rappresentative delle forme associative di cui al precedente art. 36 e degli istituti di interesse pubblico, presenti nel quartiere.
- 3) Le Consulte esprimono d'ufficio o su richiesta pareri, istanze, petizioni o proposte. I pareri sul Bilancio di previsione e sulle opere pubbliche di rilevante interesse collettivo concernenti l'ambito territoriale di competenza delle Consulte di Quartiere hanno carattere obbligatorio e devono essere espressi con le modalità e nei termini previste dai rispettivi regolamenti. Alle proposte si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al successivo art. 41.
- 4) Ciascuna Consulta è composta da nove componenti appositamente nominati, di cui due terzi scelti tra i rappresentanti delle forme associative indicate nel primo comma ed iscritte all'albo di cui al comma 6 del precedente art. 36 ed un terzo nominato dal Sindaco su designazione del Consiglio comunale e scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo delle attività sociali, culturali o politiche. Fanno, inoltre, parte delle Consulte un rappresentante degli organi elettivi degli istituti scolastici del quartiere e un rappresentante degli oratori presenti sul territorio. Ogni Consulta elegge nel proprio seno il Presidente.
- 5) Il Consiglio comunale, prima di deliberare in ordine all'istituzione delle Consulte, deve approvare il regolamento che ne disciplini il numero, le modalità di nomina dei rappresentanti delle forme associative e del Consiglio comunale e il loro funzionamento.

Art. 38 - Comitato di coordinamento delle consulte di quartiere

- 1) E' istituito, al fine di concertare le reciproche iniziative, il Comitato di coordinamento delle Consulte di quartiere composto dai Presidenti più 2 componenti delle Consulte, dal Presidente del Consiglio comunale e dal Sindaco o un suo delegato che lo presiede.

Art. 39 - Consulta dei cittadini stranieri

- 1) E' istituita, al fine di coniugare l'integrazione con il rispetto delle specificità, la Consulta dei cittadini stranieri presenti e/o operanti sul territorio comunale.
- 2) Con apposito Regolamento il Consiglio Comunale disciplina l'istituzione ed il funzionamento della "Consulta dei cittadini stranieri".

Art. 40 - Altre forme di consultazione

- 1) Il Consiglio comunale nell'ambito delle proprie competenze e per materie di competenza locale, può prevedere il ricorso alla consultazione, per specifici pro-

blemi, di particolari settori della popolazione o di ambiti territoriali o di utenti di servizi comunali specialmente mediante questionari, indagini per campione, assemblee pubbliche, udienze o interpellando i rappresentanti sindacali o delle categorie economiche, delle associazioni anche se non iscritte all'Albo di cui all'art. 36 - 6° comma e di gruppi spontanei o di comitati. Con lo stesso provvedimento vengono stabilite le modalità ed i tempi della consultazione.

- 2) Il Comune riconosce la specificità della condizione infantile e giovanile e si impegna a promuovere forme di partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi alla vita della città, attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 41 - Istanze e petizioni

- 1) I cittadini e le cittadine, le associazioni ed i comitati anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, possono rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione istanze e petizioni.
- 2) Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolare.
- 3) Le petizioni riguardano questioni di carattere generale e sono formulate per esporre necessità comuni.
- 4) Le istanze e petizioni sono sottoposte ai competenti organi comunali che provvedono al loro esame. Le procedure e i tempi per l'esame delle istanze e petizioni sono stabiliti dall'apposito regolamento. L'esame dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dalla loro presentazione salvo termini diversi, per determinate materie, che saranno previsti dal predetto regolamento.

Art. 42 - Proposte

- 1) L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, comprese le modifiche allo Statuto, si esercita mediante presentazione agli organi dell'Amministrazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione motivata.
- 2) Le proposte, possono essere presentate da singoli cittadini e cittadine o da comitati promotori e devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore al tre per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3) Le proposte di deliberazione devono contenere l'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.
- 4) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme dei sottoscrittori, nonché le forme di pubblicità della proposta.
- 5) Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa previsto dal presente articolo.
- 6) Dalla data della presentazione delle proposte e comunque fino all'esame delle stesse, l'organo competente a deliberare non può in ogni caso prescindere ove abbia a deliberare su questioni oggetto delle medesime.
- 7) Le procedure per la sottoposizione e l'esame delle proposte agli organi competenti saranno definite nel regolamento.

Art. 43 - Partecipazione alla formazione degli atti amministrativi

- 1) Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti, deve comunicare l'inizio del procedimento ai soggetti diretti destinatari dell'effetto dell'atto e a quelli a cui possa derivare un pregiudizio, se individuati o facilmente individuabili, nonché a quelli che per legge debbano intervenire nel procedimento.
- 2) La comunicazione deve indicare l'amministrazione competente, l'oggetto del provvedimento, la persona responsabile e l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.
- 3) Il regolamento per il procedimento amministrativo stabilisce i termini e le modalità per la presentazione di eventuali memorie e documenti da parte degli interessati, nonché ogni altra norma procedurale connessa alla loro valutazione.

Art. 44 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini e delle cittadine

- 1) Tutti i documenti amministrativi formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa o rientranti stabilmente nella sua disponibilità sono pubblici, con esclusione delle categorie di documenti sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento. Sono ammessi, con atti motivati del Sindaco, il differimento e la limitazione all'accesso nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 10 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dall'art. 24 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal regolamento per l'accesso.
- 2) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non pubblicati è riconosciuto ai cittadini e alle cittadine per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, previa richiesta motivata rivolta all'Amministrazione Comunale.
- 3) Tale diritto consiste nella facoltà di esaminare gratuitamente e di avere copia, a costo di riproduzione, dei documenti amministrativi richiesti, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e secondo le modalità previste dal regolamento.
- 4) Il regolamento per l'accesso assicura comunque la tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini e delle cittadine contemplati negli atti.

Art. 45 - Ufficio relazioni con il pubblico e promozione dei diritti del cittadino

- 1) Il Comune istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico e promozione dei diritti del cittadino per i seguenti scopi:
 - a) fornire informazioni, chiarimenti e assistenza ai cittadini e alle cittadine al fine di semplificare e facilitare il loro rapporto con gli organi e gli uffici comunali anche in relazione al diritto di accesso;
 - b) promuovere progetti per il pieno sviluppo dei diritti di iniziativa, di conoscenza, di trasparenza, di partecipazione spettanti ai cittadini e alle cittadine, con particolare riguardo alla legge 241/1990.
- 2) L'ufficio dovrà segnalare al Sindaco e alla Giunta eventuali anomalie di funzionamento dell'organizzazione comunale e dei suoi servizi che incidano negativamente sui rapporti tra il cittadino e il Comune e in generale il livello di soddisfazione dell'utenza.

- 3) L'ufficio ha diritto di ottenere dagli altri servizi del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti copia degli atti, nonché tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento delle proprie funzioni.

CAPO II - REFERENDUM

Art. 46 - Referendum

- 1) Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi concernenti ogni argomento che sia di esclusiva competenza locale ad eccezione dei seguenti:
- nomine, designazioni, revoche o altre deliberazioni e atti concernenti persone fisiche;
 - personale del Comune o di ogni altro ente od organismo cui il Comune partecipi;
 - regolamenti di organizzazione del Comune e regolamento del Consiglio comunale;
 - atti o provvedimenti esecutivi che abbiano già determinato impegni nei confronti di terzi;
 - tributi e sanzioni amministrative.
- 2) I referendum sono indetti dal Sindaco quando ne facciano richiesta:
- a) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati;
 - b) l'8% dei cittadini residenti elettori per i referendum consultivi;
 - c) il 10% dei cittadini residenti elettori per i referendum propositivi o abrogativi.
- 3) Il Referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti corrispondenti alla volontà espressa dai richiedenti;
- 4) Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità dei referendum di cui al primo comma è attribuito ad una Commissione composta dal Segretario Generale del Comune che la presiede e da due membri designati dal Consiglio comunale di cui uno su proposta dei Gruppi consiliari di minoranza e scelti tra Avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori o tra magistrati ordinari o amministrativi in quiescenza. La Commissione può proporre ai richiedenti correzioni formali del quesito referendario al fine di migliorarne l'efficacia e la chiarezza.

Art. 47 - Validità dei referendum ed adempimenti conseguenti

- 1) Il referendum consultivo è valido se partecipa alla votazione più del 40% degli aventi diritto ed ha esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2) In caso di esito positivo il Sindaco è tenuto a far iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito, la questione oggetto della consultazione popolare al fine di conformarsi o meno all'orientamento manifestato dalla popolazione.

- 3) I referendum abrogativi e propositivi sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 4) In caso di esito positivo dei referendum abrogativi e propositivi il Consiglio comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori, fatta salva l'esistenza delle fonti di finanziamento eventualmente necessarie.

Art. 48 - Modalità di svolgimento del Referendum

- 1) Il regolamento per i referendum ne disciplina le modalità di presentazione e di svolgimento ed ogni altro profilo del procedimento.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 49 - Istituzione

- 1) E' istituito nel Comune l'Ufficio del "Difensore Civico" con il ruolo di garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- 2) Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- 3) Il Difensore Civico è funzionario onorario e acquista la veste di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

Art. 50 - Requisiti per l'elezione

- 1) Il Difensore Civico deve avere i seguenti requisiti:
 - a) eleggibilità a Consigliere comunale
 - b) possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti
 - c) esperienza almeno decennale nell'impiego pubblico o privato o nell'esercizio di libere professioni, acquisita preferibilmente nel campo giuridico-amministrativo
 - d) età non inferiore ai 40 anni e non superiore ai 72.
- 2) I requisiti dei candidati e la loro compatibilità all'incarico in relazione all'art. 51 vengono verificati da una commissione presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e composta dal Segretario del Comune e dai Capigruppo consiliari.

Art. 51 - Modalità della elezione e durata in carica

- 1) Il Difensore Civico, scelto tra i candidati aventi tutti i requisiti richiesti, è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale in prima e seconda votazione con una

maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, in terza votazione, da tenersi nella medesima seduta, con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

- 2) Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore.
- 3) Il Difensore Civico è rieleggibile una sola volta.

Art. 52 - Incompatibilità

- 1) Non possono essere eletti Difensore civico:
 - a) i parlamentari, i consiglieri regionali provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni, i membri dell'Organo Regionale di Controllo, i Ministri di culto, i dirigenti dei partiti politici;
 - b) i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - c) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
 - d) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
- 2) Non può, inoltre, essere eletto Difensore Civico chi abbia concorso come candidato alla elezione del Consiglio comunale in carica.
- 3) Il Difensore Civico in carica è comunque tenuto a non candidarsi nelle elezioni amministrative immediatamente successive al suo mandato.

Art. 53 - Decadenza e revoca

- 1) Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe l'elezione.
- 2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
- 3) Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.
- 4) La mozione deve essere approvata, con votazione palese, dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 54 - Funzioni e ambito dell'intervento

- 1) Su istanza di cittadini e cittadine singoli o associati oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, di enti e società che ne abbiano interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti e le Aziende da

essa dipendenti affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

- 2) Il Difensore Civico deve intervenire per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto, il Regolamento o riscontri le anomalie amministrative di cui all'art. 54 - 2° comma.
- 3) Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
- 4) Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali ai sensi di legge.
- 5) La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del Difensore Civico.
- 6) Il Comune favorisce ogni iniziativa affinché l'amministrazione dei Consorzi cui esso partecipa si avvalga di un Difensore Civico istituito presso il Comune sede del Consorzio o in mancanza presso altro Comune consorziato.

Art. 55 - Poteri e prerogative

- 1) Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale, dai concessionari dei pubblici servizi e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, senza il limite del segreto d'ufficio, copia degli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del proprio intervento. Può inoltre convocare il responsabile del servizio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere ai servizi per compiere accertamenti. Le modalità di intervento del Difensore Civico saranno stabilite in apposito regolamento.
- 2) Il Difensore civico riferisce entro 60 giorni per iscritto l'esito del proprio operato al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
- 3) Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
- 4) Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
- 5) Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 56 - Rapporti con le Commissioni Consiliari

- 1) Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
- 2) Le commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3) Il Difensore Civico può inviare proprie relazioni al Consiglio comunale.

Art. 57 - Relazione annuale

- 1) IL Difensore civico presenta ogni anno al Sindaco, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con eventuali proposte di innovazioni rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici.
- 2) Il Consiglio comunale assume le proprie determinazioni sulla relazione del Difensore civico entro trenta giorni dalla presentazione di cui al primo comma.

Art. 58 - Ufficio del Difensore Civico

- 1) Il Difensore Civico ha l'ufficio presso la sede comunale e si avvale di personale individuato nell'organico del Comune.
- 2) Il Difensore Civico potrà avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni anche dei servizi previsti nell'organico del Comune per le relazioni con il pubblico.

Art. 59 - Indennità

- 1) Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione fissata dal Consiglio comunale in misura non superiore al 50% dell'indennità di carica spettante al Sindaco.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I - FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 60 - Principi generali

- 1) Il Comune, nell'interesse della propria comunità ed al fine di una migliore efficacia ed efficienza di determinati servizi, attua le forme di collaborazione previste dal presente Statuto nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con altri enti pubblici.

Art. 61 - Convenzioni

- 1) Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia o città metropolitana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

- 2) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
- 4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza e può prevedere la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti.
- 5) Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province o città metropolitane, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 62 - Consorzi

- 1) Il Comune promuove la costituzione di consorzi fra enti pubblici per l'esercizio di funzioni o per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale al fine di realizzare economie di scala anche in materia di rilevanza sociale, mediante l'approvazione da parte del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, della convenzione e dello statuto.
- 2) La deliberazione consiliare specifica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale della costituzione del consorzio.
- 3) La convenzione indica le modalità di gestione, i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti, determina la quota di partecipazione dei singoli enti.
- 4) Lo statuto del consorzio disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
- 5) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
- 6) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 63 - Accordi di programma

- 1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento

e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo in relazione ai programmi ed agli indirizzi determinati dagli organi deliberativi, secondo le rispettive competenze, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 64 - *Obbligo di relazione*

- 1) I rappresentanti nominati dal Comune negli organismi sovracomunali di cui al presente capo sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta comunale sull'attività svolta dagli organismi stessi. Copia della relazione viene trasmessa dal Sindaco a tutti i Consiglieri comunali.

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 65 - *Servizi pubblici comunali*

- 1) Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2) I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
- 3) L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

Art. 66 - *Forme di gestione dei servizi pubblici*

- 1) Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.

- 2) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 67 - La concessione di servizi a terzi

- 1) La concessione a terzi è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini e delle cittadine-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti benefici a favore dell'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 2) Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di evidenza pubblica con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 68 - Le aziende speciali

- 1) L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
- 2) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
- 4) Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
- 5) Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
- 6) Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art. 69 - Le istituzioni

- 1) Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale.
- 2) Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.
- 3) Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 4) Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 5) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni.
- 6) Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati del Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
- 7) Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.
- 8) Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 70 - Le società per azioni o a responsabilità limitata

- 1) Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2) L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 3) Il Sindaco sceglie i rappresentanti del Comune tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.
- 4) Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
- 5) I rappresentanti del Comune in seno alla società devono relazionare annualmente al Consiglio comunale, successivamente all'approvazione del bilancio sociale, sull'attività e sull'andamento della società stessa.

CAPO III - PRINCIPI FINANZIARI

Art. 71 - La programmazione di bilancio

- 1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
- 2) Il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
- 3) Il bilancio annuale ed i relativi allegati obbligatori sono sottoposti preventivamente all'esame della competente Commissione consiliare e, alle Consulte di Quartiere per il relativo parere obbligatorio con le modalità ed i tempi stabiliti dai relativi regolamenti.
- 4) Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 dicembre - salvo diverso termine stabilito con apposito Decreto Ministeriale - osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Art. 72 - Il programma triennale dei lavori pubblici

- 1) Il programma dei lavori pubblici è riferito al periodo del bilancio triennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
- 2) L'elenco dei lavori da realizzare nell'esercizio di competenza, che deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante, comprende tutti gli elementi idonei per indirizzarne l'attuazione.
- 3) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
- 4) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale.

Art. 73 - Attuazione del Bilancio

- 1) Il Piano Esecutivo di gestione costituisce lo strumento attuativo del bilancio di previsione annuale mediante il quale la Giunta comunale individua gli obiettivi di gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Dirigenti o ai Responsabili di Servizio.

Art. 74 -Le risorse per la gestione corrente

- 1) Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
- 2) Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini e delle cittadine nelle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia nelle determinazioni di propria competenza in materia di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. A tale proposito l'attività tributaria del Comune si uniforma alle disposizioni vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente e gli atti normativi conseguenti dovranno osservare ed adeguarsi ai principi dettati dalla L. 212 del 27.07.2000.
- 3) La Giunta comunale assicura ai servizi finanziari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 75 - Le risorse per gli investimenti

- 1) Il Comune attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie settoriali e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
- 2) Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità dallo stesso stabilite.
- 3) Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi e con quelle eventualmente derivanti da avanzi di amministrazione.

Art. 76 - Il collegio dei revisori dei conti

- 1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge, al loro incarico. Oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, essi devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa e dall'art. 2399 c.c., 1° comma.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di

indirizzo, secondo le modalità indicate dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 nonché dai provvedimenti di elezione.

- 4) Il Collegio dei Revisori dei conti esercita altresì le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- 5) I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
- 6) Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
- 7) Nel Regolamento di Contabilità verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e dei servizi dell'Ente.
- 8) Il Collegio dei Revisori, se richiesto, dovrà partecipare alle sedute della Giunta comunale in relazione alle competenze ad esso assegnate.

Art. 77 - Il rendiconto della gestione

- 1) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
- 2) La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 78 - Controllo di gestione

- 1) Il Comune attraverso il Regolamento di contabilità, prevede forme di controllo economico interno della gestione per la verifica della realizzazione degli obiettivi programmati e della economicità della gestione delle risorse pubbliche.
- 2) Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente verranno individuati metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 79 - Tesoreria e riscossioni delle entrate

- 1) Il servizio di Tesoreria viene affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 - che disponga di una sede ope-

rativa nel Comune - mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite dal Regolamento di contabilità e con modalità che rispettino i principi di concorrenza. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio comunale.

- 2) Per le riscossioni delle entrate tributarie il Comune può provvedere direttamente, ove previsto, o a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la forma di riscossione viene stabilita nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 80 - *Principi generali e criteri di organizzazione*

- 1) I servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi assegnato opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e delle cittadine. Nell'attuazione di tali principi e criteri la dirigenza, assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti e dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica ed organizzativa, assicurando il massimo di integrazione e cooperazione tra i vari servizi.
- 2) L'assetto organizzativo è costituito secondo criteri di flessibilità organizzativa, in modo da corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani esecutivi di gestione stabiliti dalla Giunta, nonché garantire quanto stabilito dall'art.6 dello Statuto in merito alla partecipazione dei cittadini attraverso la Conferenza dei Servizi. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la dirigenza formula proposte organizzative per il conseguimento degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione.
- 3) L'organizzazione del lavoro del personale comunale è finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione della possibilità per i cittadini e le cittadine di accedere ai servizi e fruire delle prestazioni. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale ed attraverso la continua innovazione tecnologica.
- 4) Il Comune garantisce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali e le loro forme di rappresentanza. Promuove, per le scelte fondamentali di organizzazione del personale, consultazioni con i sindacati aventi titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
- 5) I dipendenti comunali sono direttamente responsabili degli atti o fatti compiuti nell'ambito della loro autonomia decisionale e delle funzioni attribuite.
- 6) I dipendenti prestano la loro attività in via esclusiva a favore dell'Amministrazione comunale, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge ed autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 81 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1) Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità attuative dei principi fissati dallo Statuto in conformità ai criteri generali approvati dal Consiglio comunale ed in particolare stabilisce:
 - a) la definizione delle caratteristiche del sistema di direzione dell'ente, nonché le forme di coordinamento tra il segretario generale, il direttore generale e i dirigenti;
 - b) la disciplina delle dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso, le modalità concorsuali e le procedure per le selezioni interne;
 - c) i criteri per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, che potrà anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato;
 - d) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;
 - e) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - f) i criteri per la nomina del direttore generale;
 - g) la possibilità di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine e la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco.
 - h) ogni altro oggetto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché quelli che la Giunta ritenga comunque appropriato affidare alla fonte regolamentare.

Art. 82 - Il segretario generale

- 1) Il segretario generale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2) Egli svolge le seguenti funzioni:
 - a) presta consulenza giuridica agli organi del comune ed agli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione.
 - c) è membro di diritto del comitato di controllo interno, del comitato di direzione e del nucleo di valutazione.
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo che non sia stato nominato il direttore generale.
 - e) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

- f) roga i contratti del comune quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e conferitagli dal sindaco.

Art. 83 - Il vice segretario generale

- 1) Il Vice segretario generale svolge le funzioni vicarie del Segretario Comunale Generale coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
- 2) Il Vice segretario generale, in qualità di dirigente comunale è preposto alla direzione del settore amministrativo comprendente i servizi e gli uffici di Segreteria Generale.

Art. 84 - Il direttore generale

- 1) Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'amministrazione può avvalersi della figura del direttore generale, che verrà assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del sindaco.
- 2) Il direttore generale, in particolare:
 - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordina i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;
 - c) adotta, dopo aver consultato il comitato di direzione, e secondo le direttive impartite dal sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
 - d) segue il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi di governo, per quanto riguarda Aziende speciali, Enti ed Istituzioni dipendenti o collegate all'amministrazione comunale;
 - e) concorre a diffondere la cultura dell'innovazione e si coordina con il segretario generale al fine di individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla concretizzazione dei principi generali di cui all'art. 79.
- 3) Il direttore generale risponde direttamente al sindaco; fa parte del nucleo di valutazione dei dirigenti ed è membro di diritto dei comitati di controllo interno e di direzione
- 4) L'incarico di direttore generale deve essere affidato dal sindaco a persona avente la relativa competenza al di fuori della dotazione organica dell'Ente.
- 5) Si demanda al Regolamento il rapporto tra il direttore generale e gli organi di governo.

Art. 85 - La dirigenza

- 1) I settori previsti dalla struttura operativa della dotazione organica del comune sono affidati alla responsabilità dei dirigenti, cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.
- 2) I dirigenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli.
- 3) I dirigenti possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge e di regolamento rispetto agli incarichi loro conferiti.
- 4) Essi adottano gli occorrenti atti ed assumono le opportune iniziative per l'appropriata gestione delle risorse umane e finanziarie che l'amministrazione ha attribuito alla loro direzione.

Art. 86 - Il comitato di direzione

- 1) Il comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'ente, ogni questione concernente le attività di gestione di interesse comunale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.
- 2) Il comitato collabora nell'attuazione degli obiettivi intersettoriali dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche e normative ritenute necessarie od opportune per realizzare una costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
- 3) Il comitato definisce, altresì, le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale, nel rispetto delle prerogative proprie dei singoli dirigenti.
- 4) Il comitato di direzione, composto dai dirigenti titolari di funzioni di direzione individuati dal sindaco, è coordinato dal segretario generale o dal direttore generale se nominato i quali ne fanno parte di diritto. Il sindaco o gli assessori da lui delegati hanno diritto ad intervenire in ogni riunione dello stesso.

Art. 87 - Patrocinio legale

- 1) Il comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del segretario generale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
- 2) In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO IV

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88 - *Regolamenti e disposizioni vigenti*

- 1) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto o dalle loro revisioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi - se ed in quanto compatibili con lo Statuto stesso - le vigenti norme regolamentari comunali, nonché le altre norme statali che disciplinano la materia.